

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1980

in merito alle disposizioni relative all'ora legale

(80/737/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che tutti gli Stati membri hanno introdotto l'ora legale;

considerando, tuttavia, che le date di inizio e di fine del periodo di ora legale differiscono tra gruppi di Stati membri;

considerando che tali disparità provocano complicazioni nei trasporti e nelle telecomunicazioni tra tali gruppi di Stati e aumentano in tal modo la complessità ed i costi delle operazioni di trasporto;

considerando che è quindi auspicabile che il periodo di ora legale inizi e termini in tutti gli Stati membri alle stesse date; che ciò è per ora realizzabile soltanto per quanto riguarda l'inizio di detto periodo;

considerando che è altresì auspicabile che il Consiglio adotti appena possibile una data comune per la fine del periodo di ora legale e, a tempo debito, un periodo unico di ora legale;

considerando che, per ragioni d'ordine geografico, è opportuno che tali disposizioni non si applichino né alla Groenlandia, né ai territori d'oltremare degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva si intende per « periodo di ora legale » il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di sessanta minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

*Articolo 2*

Il periodo di ora legale inizia, in ciascuno Stato membro, alle ore 1.00 del mattino, ora universale, alle seguenti date:

- nel 1981, il 29 marzo,
- nel 1982, il 28 marzo.

*Articolo 3*

La presente direttiva non riguarda né la Groenlandia, né i territori d'oltremare degli Stati membri.

*Articolo 4*

Il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione e appena possibile, misure di armonizzazione più approfondite in materia di ora legale.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. THORN

<sup>(1)</sup> GU n. C 79 del 5. 4. 1976, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU n. C 131 del 12. 6. 1976, pag. 12.